



COMUNE di FAENZA

Prot. n.

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 150

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. INTEGRAZIONE

L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di giugno (**21.06.2010**), alle ore 18.28, nella Sala Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. de TOLLIS Luca | 16. MINARDI Gian Carlo |
| 2. SCARDOVI Angela | 17. RIDOLFI Raffaella |
| 3. PASI Roberto | 18. GRILLINI Alessio |
| 4. VISANI Ilaria | 19. VILLA Francesco |
| 5. SANGIORGI Simona | 20. BERNARDI Jorick |
| 6. ERCOLANI Patrizia | 21. MONTI Mauro |
| 7. LASI Francesco Antonio | 22. LIVERANI Andrea |
| 8. BACCARINI Antonia Maria | 23. PADOVANI Gabriele |
| 9. RONTINI Manuela | 24. FANTINELLI Stefano |
| 10. ZICCARDI Francesco | 25. PIRODDI Domizio |
| 11. FASTELLI Fabrizio | 26. BALDISSERRI Andrea |
| 12. DAMIANI Roberto | 27. MONTANARI Maurizio |
| 13. CALLEGARI Donatella | 28. BARNABE' Vincenzo |
| 14. FABBRI Nevia | 29. BANDINI Silvia |
| 15. MONTANARI Pierino | 30. BUCCI Gilberto |

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.: Ercolani - Rontini - Piroddi - Monti - Bernardi.

E' presente il Sindaco **Dott. Giovanni MALPEZZI**

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. Luca de TOLLIS**

Assiste il Vice Segretario Generale **Avv. Deanna BELLINI**

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. INTEGRAZIONE.

IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507

Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. Approvato con atto C.C. n° 3635/78 del 26.04.1994 - controllato dal CO.RE.CO. in data 20.06.1994, modificato con atto C. C. n° 9794/374 del 05.12.1994 su richiesta del Ministero delle Finanze, aggiornato con atti C. C. n° 1885/48 del 29.02.1996, n° 7975/512 del 22.12.1998, n° 697/47 del 02.02.1999, n° 679/53 del 03.02.2000, n° 630/48 del 01.02.2001, n° 5901/493 del 20.12.2001, n° 1640/129 del 28.03.2002, n° 2233/193 del 08.05.2003, n° 848/63 del 19.02.2004 e n° 993/64 del 23.02.2006.

Motivo del provvedimento:

Con sempre maggiore frequenza vengono promosse nel territorio comunale iniziative di carattere culturale, socio-ricreativo, sportivo, politico o sindacale da parte delle associazioni e dei sodalizi di cui è particolarmente ricco il tessuto sociale della città di Faenza.

Qualora dette iniziative vengano svolte all'interno di spazi ed aree pubbliche, deve essere conseguentemente essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, con conseguente assoggettamento alla disciplina per l'applicazione della relativa tassa.

Il Decreto Legislativo 507/1993, ad oggetto *"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"*, individua all'art. 49 le ipotesi di esenzioni dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare fra queste rientrano, al punto d) *"le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci"*.

Le suddette "occupazioni occasionali", per le quali è prevista l'esenzione dalla tassa, sono pertanto puntualmente identificate, all'art. 25 del vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", sia per quanto attiene alla casistica, sia per quanto attiene alla durata.

Si propone di integrare il suddetto elenco, prevedendo espressamente tra le ipotesi di occupazioni occasionali anche la fattispecie afferente alle *"iniziative di carattere culturale, socio-ricreativo, sportivo, politico o sindacale, il cui evento non sia di durata superiore alle 6 ore"*.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. INTEGRAZIONE.

In particolare:

Testo vigente	Testo modificato
Art. 25 – (Esenzione dalla tassa)	
<p>Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:</p> <p>a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;</p> <p>c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;</p> <p>d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.</p> <p>...</p>	<p>Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:</p> <p>a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;</p> <p>c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;</p> <p>d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.</p> <p>e) occupazioni per iniziative di carattere culturale, socio-ricreativo, sportivo, politico o sindacale il cui evento non sia di durata superiore alle 6 ore.</p> <p>...</p>

Si propone pertanto l'approvazione delle modifiche indicate al vigente "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Pareri:

- Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare *del 18-06-10*;
- Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 D. Lgs 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile;

Pertanto,

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. INTEGRAZIONE.**


DELIBERA

1. Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare le modifiche, indicate in premessa, al vigente "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".
3. Dare atto che il testo del "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", aggiornato con le modifiche apportate col presente atto, è allegato sub "A"
4. Dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

A norma dell'art. 49 D.Lgs 267 del 18/08/2000, SI ATTESTA, per l'atto in oggetto:


a) la regolarità tecnico-amministrativa

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
(dr. Paolo Ravaioli)



b) la regolarità contabile

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
(dr.ssa Cristina Randi)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. INTEGRAZIONE

Sig. SINDACO: "Abbiamo integrato il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche volendo formalizzare quella che era una deroga che, volta per volta, la Giunta era solita concedere in presenza di iniziative di carattere culturale, socio-ricreativo, sportivo, politico e sindacale di durata non superiore alle 6 ore. Posto che questa era diventata sostanzialmente una prassi in presenza di queste condizioni, si è ritenuto di doverla formalizzare nel regolamento comunale."

Cons. GRILLINI: "In qualità di Presidente della Commissione Consiliare I^a che ha analizzato questo provvedimento, volevo dire che è stato approvato all'unanimità, perché comunque abbiamo ritenuto che sia logico snellire un attimino le procedure ed alleggerire anche quello che è il meccanismo della Giunta, anche perché questo è un divenire della società e quindi è corretto assecondare esigenze e divenire continui e, allo stesso tempo, andare incontro anche a quelle che sono le esigenze della Giunta. Quindi, da parte della Commissione c'è stato un parere favorevole al cento per cento."

Cons. CALLEGARI: "Ho preso la parola in dichiarazione di voto sulla proposta testé fatta dal Sindaco per dichiarare il voto favorevole all'integrazione del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, perché oltre a quello già detto dal Cons. Grillini, credo che questa modifica, questa integrazione vada apprezzata soprattutto perché amplia la platea delle iniziative che vengono esentate dal pagamento del suolo pubblico. E' sicuramente un'azione che va al sostegno del volontariato e di tutte quelle iniziative che possono essere sviluppate attraverso questa integrazione, senza l'appesantimento burocratico al quale venivano sottoposte prima."

Sig. SINDACO: "Solo una precisazione, viene ampliata la categoria di iniziative esenti, però è un ampliamento senza ricadute sul bilancio del Comune, nel senso che erano esenti prima, non è che abbiamo una perdita di gettito, di questi tempi è meglio essere chiari."

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente nomina a scrutatori i Conss. Visani, Ziccardi e Barnabè, indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta **approvata all'unanimità**.

Il **Presidente** chiede ed ottiene, con **votazione palese unanime**, l'immediata esecutività del presente provvedimento.

C O M U N E D I F A E N Z A

Provincia di Ravenna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

(Approvato con atto C. S. n° 3635/78 del 26.04.1994 -
controllato dal CO.RE.CO. in data 20.06.1994, modificato con
atto C. C. n° 9794/374 del 05.12.1994 su richiesta del
Ministero delle Finanze, aggiornato con atti C. C. n° 1885/48
del 29.02.1996, n° 7975/512 del 22.12.1998, n° 697/47 del
02.02.1999, n° 679/53 del 03.02.2000, n° 630/48 del
01.02.2001, n° 5901/493 del 20.12.2001, n° 1640/129 del
28.03.2002, n° 2233/193 del 08.05.2003, n° 848/63 del
19.02.2004 e n° 993/64 del 23.02.2006.)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Art. 1

(Occupazioni di spazi ed aree pubbliche)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Faenza si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

Art. 2

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 25 del presente regolamento a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi almeno 30 gg. prima dell'installazione all'Ufficio competente al rilascio della concessione.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 25.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dalle norme contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4

(Domanda di occupazione)

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va indirizzata al Sindaco.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2 - La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3 - La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4 - Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici Comunali.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unita' organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonchè le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione) - suo contenuto -

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonchè le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e

particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati dal Comune concedente o da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 8

(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 9

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto l'autorizzazione di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10

(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Art. 11

(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi e le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 12

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni,

luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 13

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 14

(Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 25 lett. d) del presente Regolamento.

Art. 15

(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art. 16

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/6/1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 17

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 18

(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 19

(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità e al concessionario spettano gli stessi obblighi di cui all'Articolo 6 Comma 6 del presente regolamento.

Art. 20

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 21

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.

CAPO II
Art. 22

(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla Legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

La tassa non è dovuta quando l'importo della stessa non supera l'ammontare di L. 10.000.

Art. 23

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'Art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 12 ore	Riduzione del 30%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

La durata dell'occupazione e le misure di riferimento stabilite al comma precedente si applicano a tutte le fattispecie di occupazione.

Art. 24

(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi su espressa richiesta del proprietario dell'accesso;
- b) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 70 per cento per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;
- d) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
- e) del 65 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Art. 25

(Esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- e) occupazioni per iniziative di carattere culturale, socio-ricreativo, sportivo, politico o sindacale di durata non superiore alle 6 ore.

Sono esonerate dal pagamento della tassa le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. L'esenzione in parola ha effetto dal 1/1/1996.

Sono altresì esonerati, per legge, dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

La tassa non si applica dal 01.01.1999:

- a) ai passi carrabili di servizio ai fondi rustici;
- b) alle occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili di cui agli artt. 44 punto 2 e 45 punto 3 del D. Lgs. 507/93.

Art. 26

(Non applicazione della tassa)

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'Art. 4 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 con deliberazione della Giunta Municipale n. 9985/2323 del 23/11/93.

Art. 27

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. Alla denuncia va allegato l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore (applicabile fino alla data di fine validità della lira).

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 28

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 29

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

Art. 30

(Norme finali)

Per l'applicazione della tassa di cui al Capo II resta valida la previgente classificazione delle vie stabilita con deliberazione consiliare del 23/12/1987 n. 10172/1017.

Viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con delibera G.M. N. 13568/370 del 28/2/1962 e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 30 bis

(Disposizioni transitorie)

Per il 1999 la scadenza per il pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche è prorogata al 31.03.1999.
Per il 2000 la scadenza per il pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche è fissata al 31.03.2000.
Per il 2001 la scadenza per il pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche è fissata al 31.03.2001.
Per il 2002 la scadenza per il pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche è fissata al 30.04.2002.
Per il 2003 la scadenza per il pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche è fissata al 31.05.2003.
Per il 2004 la scadenza per il pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche è fissata al 31.05.2004.
Per il 2006 la scadenza per il pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche è fissata al 30.04.2006.
Per gli anni successivi il termine di pagamento della tassa annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche, ove il termine per l'approvazione del bilancio di previsione venga differito oltre la scadenza del 31 dicembre, è comunque fissato all'ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 31

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA PRIMA

ACQUATINO, ANCONETANO

BACCARINI A., BACCARINI D., BALIATICO, BARBAVARA, BARILOTTI, BARONCINI, BATTISTI, BERTOLAZZI, BERTUCCI, BONDILO, BORGHETTO, BORGODORO, BORSIERI, BRUSSI, BUCCI

CA' PIROTA, CALLIGHERIE, CAMPIDORI, CANNONE, CANTONI, CAPPUCCINE mura, CARMINE, CASE NUOVE, CASTELLANI, CAVINA, CAVOUR, CERAMICHE delle (dall'incrocio delle Vie Garibaldi e IV Novembre fino allo incrocio con Via Ponte Romano, Mura Mittarelli, Via Borgotto), CEONIA, COMANDINI, CONCIERIE, CONTRADINO, COSTA P., CROCE della

DIAVOLETTO, DI MEZZO, DI SOPRA, DI SOTTO, DOGANA, DUE GIUGNO

EMILIANI, EUROPA

FADINA, FAGNOLI, FANINI, FIERA, FOLLI, FORNACE, FOSCHINI, FRATTI

GARIBALDI (da Piazza Libertà fino all'incrocio con Viale IV Novembre e Viale Delle Ceramiche), GHINASSI, GIANGRANDI, GIOCO DEL PALLONE mura, GIOVANNI DA OROLO, GOTTARDI, GUCCI

INSORTI

LADERCHI, LANZONI F., LARI, LARGO DEI BERSAGLIERI, LEGNA, LIBERTA'della, LIVERANI

MAIOLICHE, MANARA, MANFREDI, MANZONI, MARCELLO, MARCO DA FAENZA, MARCONI, MARESCALCHI, MARINI, MARTIRI DELLA LIBERTA', MARTIRI UNGHERESI, MATTEOTTI, MAZZINI, MICHELINE, MINARDI, MITTARELLI mura, MOLINELLA voltone, MONTALTO, MONTINI, MORINI, MURA alle

NALDI, NAVIGLIO, NENNI, NUOVA

OBERDAN (da Corso Mazzini fino al passaggio a livello della ferrovia), ORTO S. AGNESE

PAGANELLI frà DOMENICO, PALAZZINA, PASCOLI, PASI, PASOLINI, PENNA p.tta, PESCHERIE voltone, PEZZI, PIAZZA UGO, PISTOCCHI, PODESTA' voltone, POLVERIERA mura, POMPIGNOLI, PONTE ROMANO, POPOLO del, PORTELLO, PROIETTI mura

QUATTRO NOVEMBRE

REMOTI, ROCCA della

SABA DA CASTIGLIONE frà, SAFFI, SALITA, S. ABRAMO, S. AGOSTINO p.tta, S. AGOSTINO, S. ANTONINO, S. ANTONIO, S. BAROLO, S. BERNARDO, S. BOSCO GIOVANNI, S. DOMENICO, S. FRANCESCO, S. GIACONO DELLA PENNA, S. GIOVANNI BATTISTA, S. GIULIANO, S. IPPOLITO, S. LUCIA p.tta, S. MARIA DELL'ANGELO, S. MARIA FORIS PORTAM, S. MARCO mura, S. MICHELE, S. NERI FILIPPO, S. NEVOLONE, S. ROCCO p.tta, S. STEFANO, S. VITALE, SARTI, SAURO, SCALETTA, SEMINARIO, SERCOGNANI, SEVEROLI, SPADA, STRADONE, STROCCHI

TERRACINA, TOLOSANO, TOLOSANO mura, TOMBA, TONDUCCI, TORELLI mura, TORRETTA, TORRICELLI, TORRICINO, TOKI largo

UBALDINI UGOLINO D'AZZO, UGHI, UGONIA, UNDICI FEBBRAIO

VENTI SETTEMBRE, VERGINI, VIARANI

ZANELLI ZAULI ZUCCHINI ZUCCOLI

CATEGORIA SECONDA

ABBA, ALBERGHI, ALESSANDRINI, AMENDOLA, ARGINE LAMONE LEVANTE, ARGNANI, ARMANDI, AZZURRINI

BALDINI, BALLANTI GRAZIANI, BALLARDINI, BANDIERA F.LLI, BANDINI, BARISAN, BATTICUCCOLO, BELLENGHI, BELLINI, BENDANDI, BERGANTINI, BERTI, BERTOLANI, BERTONI, BETTISI, BILLI, BIXIO, BOITO, BOLOGNA p.zza, BORDINI, BORGOTTO, BUBANI, BUOZZI

CADUTI DI GAMOGNA, CAFFARELLI, CALAMELLI, CALDESI, CAMANGI, CAMPANA, CANAL GRANDE, CANTAGALLI, CANTINELLI, CAPPUCCINI stradello, CARBONI, CARCHIDIO, CARDUCCI, CATTANEO, CAVALCAVIA del, CAVALLOTTI, CELLI, CENNI, CERAMICHE delle, (dall'incrocio con Via Ponte Romano, Mura Mittarelli e Via Borgotto fino al ponte del Lamone), CERVIA, CESAROLO, (dal n. 2 al n. 26 e dal n. 1 al n. 75), CESENA, CESENATICO, CHIARINI, CIAMEI, CICOGNANI, CIMAROSA, CIMATTI, COMERIO, CONTE DI VITRY, CONTI, CORBARI, CORELLI, COSTA A., COVA

DAL POZZO, DANTE CAVALLERIZZA, D'AZEGLIO, DE GASPERI, DELLA VALLE, DIAZ, DONATELLO, DONATI, DONIZETTI, DONATINI

EINAUDI, EMILIANI MAX

FARINA, FARINI, FENZONI, FERNIANI, FERRARI, FILANDA NUOVA, FILANDA VECCHIA (fino alla ferrovia), FIRENZE (da Via Marconi fino all'incrocio con Via Canal Grande), FORLIVese, FORNARINA

GALLI, GALLIGNANI, GARIBALDI (dall'incrocio con Viale IV Novembre, Viale Delle Ceramiche fino al sottopassaggio ferroviario), GATTI, GENTILI, GIANI, GIOBERTI, GIORDANO, GIORGIONE, GIOTTO, GIOVANNI XXIII, GIULIANO DA MAIANO, GOBETTI, GOLINELLI p.le, GORIZIA, GRAMSCI, GUERRINI

ISONZO

KENNEDY

LABRIOLA, LACCHINI, LAGHI, LAMA, LEGA

MALTA, MAMELI, MARABINI, MARCUCCI, MAROZZA, MARRI, MARTIRI SPAGNOLI, MASACCIO, MASCAGNI, MASONI, MATTEUCCI, MATTIOLI, MAZZANTI, MEDAGLIE D'ORO, MELANDRI, MELOZZO DA FORLI', MEZZARISA, MICHELANGELO, MINZONI, MONTEVECCHI, MONTI, MORRI

NIEVO

ORIANI, ORTO BADIA, ORTO CAPORAL, ORTO SCALETTA, ORZOLARI

PAGANELLA della, PAGANI, PALAZZINA vicolo chiuso, PALAZZO VECCHIO, PANCAZZI, PANI, PANTOLI, PARADISO, PELLICO, PIAVE, PIERO DELLA FRANCESCA (da incrocio Via S. Silvestro e Via Masaccio fino a traversa di Via Tiepolo), PISACANE, POLA, PONCHIELLI, PORTISANO, PUCCINI

RAFFAELLO, RAGAZZINI, RAMBELLI, RAVA, RAVEGNANA, (dal sottopassaggio pedonale della ferrovia fino ai civici 75 - 92), RENACCIO, RICCIONE, RIMINI, ROMA, ROSSELLI F.LLI, ROSSINI

SACCHETTI, SALVEMINI, SALVOLINI, S. MARINO, S. PIER DAMIANO, S.UMILTA', SAVIOTTI, SCALO MERCI, STECCATO, STURZO

TAMBURINI, TESTI, TIEPOLO, TINTORETTO, TIZIANO, TORINO, TRENTANOVE, TRENTO, TRIESTE, TURATI

VALGIMIGLI, VERDI, VITTORIO VENETO, VOLPACCINO

WAGNER

ZACCARIA, ZAMBONI, ZAMBRINI, ZANNONI, ZARA, ZAULI-NALDI

CATEGORIA TERZA

ACCARISI, AGRIPPINA, ALBONETTI, ALDROVANDI, ALMISANA, ANCARANI, ANZOLETTA, ARGINE MONTONE, ARTIGIANATO

BABACCIA, BADIA, BADIAZZA, BAGATTA, BALZETTA, BAMBOZZA, BANAFFA, BASIAGO, BATTAGLIA della, BATTANA, BECCARA, BEDESCHI, BERTELLA, BIANCANO, BIANZARDA DI CORLETO, BIANZARDA DI S. BIAGIO, BIASOLA BIRANDOLA, BISAURA, BOARIA, BORGHETTO S. ANDREA, BORGO del, BORGO S. ROCCO, BRACCHINA, BRACCIANTI dei, BUFALINI, BULZACCA, BURATTINA

CA' BRUCIATA, CA' DEL PINO, CA' FARNETO, CABRONA, CADUTI PER LA LIBERTÀ, CALBETTA, CALZI, CAMATTA, CAMILLI, CAMPAZZO, CANAVERA, CANGIA, CANOVA, CANOVETTA, CANTRIGO, CARBONARA, CAROLI, CARRADORI dei, CARRAIE, CASALE, CASCINETTO, CASE BIANCHE, CASSANIGO, CASTEL RANIERO, CASTELLINA, CASTIGLIONE, CAVALIERA, CELLE, CELLETTA, CERCHIA, CERONI, CERRO del, CESAROLO (dal n.135 al n. 191), CHIUSA DI ERRANO, CITTADINI, COLLINA, COLOMBARINA, CONVERTITE, CORLETO, CORNACCHIA, COSTA A. (Granarolo), CRESCENZI de', CROCE DI FERRO, CROCETTA, CROCIARO, CUPA

DAL PANE, DAL PRATO, DESTRA DEL NAVIGLIO, DONATI (Granarolo), DONESIGLIO, DOTTORA

EMILIA LEVANTE, EMILIA PONENTE, ERRANO

FABBRA, FABBRIERIE, FELISIO, FERMI, FERRARESA, FILANDA VECCHIA (dalla ferrovia in poi), FINALI, FIORITA, FIRENZE (dall'incrocio con Via Canal Grande in poi), FIUME del, FOGNA, FONDA la, FORMELLINO, FORMICONE, FORNACE SARNA, FOSSOLO

GABELLOTTA, GALAMINA, GALILEI, GALVANI, GARIBALDI (Granarolo), GASPARETTA, GAZZOLO, GEMINIANI, GERMANA, GESUITA, GIARDINO, GRANAROLO, GRAZIOLA

LANZONI A. (Granarolo), LARGHE delle, LAVEZZANA, LEONA, LEONARDO DA VINCI, LINDAROLA, LOVATELLA, LUGO, LUNGA, LUPO del

MADRARA, MAESTRI DEL LAVORO, MALPIGHI, MANFREDI (Granarolo), MANO, MANZUTA, MARAZZI, MARCELLA, MARTIRI DI FELISIO, MATTARELLO, MAZZINI p.tta (Granarolo), MEDICA, MELLA, MERCANTA, MERLASCHIO, MEUCCI, MEZZENO, MEZZO CARRARE, MILANA, MILZETTA, MODANESI, MODIGLIANA, MONTANARI, MONTE BRULLO, MONTE CORALLI, MONTE DI PIETÀ, MONTE S. ANDREA, MONTE SPADA, MORGAGNI, MORO p.le, MURRI

OBERDAN (dal passaggio a livello ferroviario), OLMI degli, OMBRELLO dell', ONESTINI, ORIANI (Granarolo), ORIOLO di, ORTO FIORI, OSPITALACCI, OSPITALETTO, OSTERIA DEL GALLO

PACINOTTI, PALAZZO del, PALAZZONE, PANA, PARLANTA, PASOLINI (Granarolo), PAVIERE, PERGOLA, PETTINARA, PIANETTA, PIERO DELLA FRANCESCA (dall'incrocio con Via Tiepolo in poi), PIEVE PONTE Borgo, PIOPPI ai,

PITTORA, PLACCI, PLICCA, PODESTA', PONTARCHI, PONTE S.GIORGIO, PONTE VALLE, POZZO, PRADA, PRATI, PRITELLI, PROSCIUTTA, PROVENTA

QUAGLIA

RAMAZZINI, RAMONA, RASPONI, RAVEGNANA (dai civici 77 - 102), REDA, REPUBBLICA della, RICCI CURBASTRO, RIGHI, RINALDINI RIO del, RIO BISCIA, RIO COSINA, RISORGIMENTO RISORGIMENTO (Granarolo), RONCO, RONCONA

SACRAMORA, SALDINO, SALI, SALITA DI ORIOLO, SAMOGGIA, S. ANDREA, S. BARNABA, S. BIAGIO ANTICO, S. CRISTOFORO DI MEZZENO, S. DOMENICO DI CESATO, S. GIACOMO, S. GIOVANNI DI FORMELLINO, S. GIOVANNINO, S. LUCIA, S. MAMANTE, S. MARTINO, S. ORSOLA, S. PAOLO, S. PIER LAGUNA, S. PROSPERO, S. ROCCO (vedi Borgo S. Rocco stessa strada), S. SIVESTRO, S. VINCENZO, SARCHIELLI, SARNA, SBIRRA, SCARIOLANTI degli, SELLA, SPADARINO, SPALLANZANI, STECCHETTI, STROCCA DI S. BIAGIO

TABACCA, TAMBINI P.le, TARONI, TEBANO, TOMBACCE, TOMBARELLE, TULIERO

UCCELLINA

VALSALVA, VECCHIO BORGO del, VENTURI, MADDALENA VENTURI, VERDI (Granarolo), VERITA', VERNELLI, VIAZZA, VICCHIO, VIGNAZZA, VIGNE VILLA FENATA, VITTORI, VOLTA

ZACCARIA (Granarolo), ZANELLI (Granarolo), ZANNOVA, ZANZI, ZOTTO, ZUCCHERIFICIO

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 DEL D.Lgs. 507/1993
(DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI)

CENTRO ABITATO

E' delimitato, partendo da Nord Ovest da un perimetro che ha origine al passaggio a livello di Via Oberdan, sulla linea ferroviaria Faenza-Firenze, proseguendo poi per V. Oberdan e C.so Mazzini fino all'incrocio con V. Tolosano percorrendo questa fino all'incrocio con V.le Baccarini e da qui a Piazza Battisti, questa compresa interamente.

Da qui si torna su V.le Baccarini fino all'incrocio con V.le IV Novembre e proseguendo su questo fino a V.le delle Ceramiche, comprendendo anche Piazzale Sercognani.

Si prosegue per un tratto di V.le delle Ceramiche fino a Via Ponte Romano questa compresa per poi giungere sul Ponte delle Grazie e quindi nella zona denominata "Borgo".

Il perimetro prosegue per Via Argine Lamone fino all'incrocio con Via de Gasperi; da qui si segue la cinta muraria fino a Corso Europa questo compreso, fino a Via Forlivese, per poi proseguire di nuovo sulla cinta muraria fino alla fine di questa e cioè all'inizio di V. Piazza.

Proseguendo per V. Piazza si raggiunge il Ponte delle Grazie e oltrepassato questo, la delimitazione prosegue per V. Renaccio fino all'incrocio con V. Lapi; da qui si percorre V. Lapi fino a V.le Marconi questo compreso interamente, per poi ripartire da V.le Stradone.

Percorso V.le Stradone fino a V. degli Insorti, questa compresa interamente, si prosegue per V. San Giovanni da Oriolo fino all'incrocio con C.so Mazzini per poi tornare al punto di partenza (passaggio a livello di V. Oberdan sulla Ferrovia Faenza-Firenze).

ZONA LIMITROFA

E' delimitata come segue escludendo l'area individuata precedentemente come "Centro Abitato", la quale è situata all'interno del perimetro della Zona limitrofa.

Il perimetro è delimitato partendo da Ovest, dalla ferrovia Firenze-Faenza, più precisamente dal tratto che parte da V. Firenze fino al passaggio a livello di V. Medaglie D'Oro e da qui si prosegue per V. Filanda Nuova fino all'altezza di V.Tiepolo.

Si prosegue, comprendendo V. Tiepolo, fino all'incrocio con Via Piero della Francesca e da qui, percorrendo un tratto di V. San Silvestro, si giunge all'incrocio con V. Granarolo.

La delimitazione prosegue per V. Gatti, poi per un tratto di Via Ravegnana fino a comprendere la zona urbanizzata di S. Rocco per giungere alla Ferrovia Faenza-Ravenna e da qui fino al passaggio a livello di V. Filanda Vecchia.

Si prosegue poi per raggiungere il Fiume Lamone e, lungo questo, si giunge sulla Ferrovia Bologna-Ancona e da qui, seguendo la linea ferroviaria, fino all'altezza di V. Rava.

Da tale punto, costeggiando V. Rava e V. Mattioli si giunge a Via Fornarina e percorrendo questa si arriva all'altezza di V. Lega per poi giungere alla Via Emilia.

Percorso un tratto di V. Forlivese. si arriva su V. Trento e poi su V. Piave per poi proseguire per V.le Marconi, comprendendo la piazzetta antistante il Cimitero Osservanza, e giungendo fino alla zona denominata Orto Bertoni, compreso tutto l'abitato della zona per poi tornare, costeggiando V. Lacchini e V. Marconi, su Via Firenze e da qui fino al punto di partenza (Ferrovia Firenze-Faenza).

RIMANENTE TERRITORIO

Il restante territorio Comunale non compreso nelle due precedenti categorie.

h

11

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi

E' esecutiva nel giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Faenza, 23 giugno 2010



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data _____

Faenza, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

certifica

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
- è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Faenza, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

